

ENTE DELLA
ZONA
INDUSTRIALE
DI
PORTO
MARGHERA

direzione e uffici
30175 p.marghera, via delle industrie 19 - Vega 1- Lybra Business District
tel. 041-932206 - telefax 041- 937572

centro elaborazione dati rete antinquinamento
30175 p.marghera, via della chimica
tel. 041-932406 - telefax 041- 2912068

ENEL Produzione Spa	
Unità di Business	
Termoelettrica Fusina	
Protocollo	DATA
280	21 MAG. 2007
CODICE ARCHIVIO	
IL DIRETTORE	
AAP	AZICO V
CON	AZICO V
EAS	AZICO V
STE	AZICO V
PS	AZICO V
C.ITE-FS	
S.E.	AZICO V
S.M.	AZICO V
C.ITE-PM	
S.E.	AZICO V
S.M.	AZICO V

Marghera, 15 maggio 2007

Egr. Sig.
Ing. Renzo Busatto
Direttore Enel Produzione
Via dei Cantieri, 5
30175 Porto Marghera (VE)

Prot. 205 /07

Oggetto: Trasmissione documentazione.

In riferimento alle intese intercorse si trasmette in allegato copia dell'Accordo stipulato in data 24 aprile 2007 e relativo allo "studio di approfondimento sui precursori nella formazione del particolato secondario e dei lor probabili prodotti".

Per completezza di informazione trasmettiamo anche copia delle convenzioni stipulate tra Ente Zona e Università di Venezia e copia delle lettere di finanziamento dei tre dottorati di ricerca.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
(dr. Gianluca Palma)

ISO 9001:2000



9175.ENT1

ISO 14001:2004



9191.ENT2

OHSAS 18001:1999



9192.ENT3

cod.fisc. 80009340276

e-mail: direzione@entezona.it

ACCORDO TRA

Edison	rappresentata dall'ing. Filippo BENEVENTI
Enel	rappresentata dall'ing. Renzo BUSATTO
ENI Div R&M	rappresentata dall'ing. Antonio DE STEFANO
Polimeri Europa	rappresentata dall'ing. Marco RIVA

aziende associate all'Ente della Zona Industriale di Porto Marghera (di seguito indicate Aziende)

E

Ente della Zona Industriale di Porto Marghera – Rete di Controllo della Qualità dell'Aria - , con sede a Venezia – Marghera via delle Industrie 19 – c.f. 80009340276 rappresentata dal Presidente ing. Lucio Pisani nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2005 (di seguito indicato Ente Zona)

PREMESSO CHE

- a) L'Ente Zona, unitamente alle Aziende sottoscrittrici e ad altre, ha sottoscritto in data 22 giugno 2006 un protocollo volontario di intesa con Prefettura di Venezia, ARPAV, Comune di Venezia e Provincia di Venezia per misure di contenimento delle emissioni di polveri e ossidi di azoto degli impianti produttivi siti nel Comune di Venezia;
- b) suddetto protocollo ha, tra l'altro, come finalità l'avviamento di un approfondimento delle correlazioni tra fonti di emissione e valori di qualità dell'aria rilevati nel territorio veneziano;
- c) le Aziende, in qualità di principali componenti del comparto energetico dell'area di Porto Marghera, hanno la volontà di procedere in maniera autonoma a suddetto approfondimento;
- d) l'Ente Zona in qualità di Associazione che riunisce le Aziende ha tra i suoi scopi la promozione di studi e l'assunzione di iniziative, anche in forma consortile, a salvaguardia della zona ed al più adatto suo potenziamento;
- e) l'articolo 3 dello Statuto dell'Ente Zona prevede che per suddette attività il costo viene ripartito tra le imprese che ne beneficiano secondo parametri coerenti alla natura del servizio;
- f) nell'ambito delle collaborazioni tra Ente Zona ed Università di Venezia - Dipartimento di Scienze ambientali – sono stati compiuti numerosi lavori scientifici e tesi di laurea aventi ad oggetto la meteorologia ed i valori di

inquinamento atmosferico mediante l'utilizzo delle attività della Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria gestita dall'Ente Zona;

- g) al fine di procedere ad un approfondimento delle tematiche riguardanti il problema dell'inquinamento atmosferico, con l'assenso delle Aziende sottoscrittrici, l'Ente Zona ha stipulato con l'Università di Venezia – Dipartimento di Scienze Ambientali – una convenzione di collaborazione e ricerca avente ad oggetto lo "studio dei precursori nella formazione del particolato secondario e dei loro probabili prodotti" prevedendo tra l'altro la creazione di tre dottorati di ricerca. Il dettaglio della collaborazione è indicata nell'allegato 1;
- h) la durata della ricerca è prevista in complessivi tre anni
- i) la spesa complessiva per la citata convenzione ammonta a euro 100.000,00 (centomila/00)/anno così suddivisa: euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) /anno per le tre borse di studio dei dottorati di ricerca ed euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00)/anno per attività di laboratorio, utilizzo delle apparecchiature ecc.
- j) le Aziende si sono impegnate a corrispondere il suddetto importo, come poi specificato, attraverso l'Ente Zona

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale dell'accordo

ARTICOLO 2 - Finalità ed oggetto

Il presente accordo ha lo scopo di disciplinare la ripartizione fra le Aziende sottoscrittrici dei costi relativi alla realizzazione del progetto di ricerca indicato in premessa

ARTICOLO 3– costi e criteri di ripartizione

Per l'esecuzione delle attività di cui al precedente articolo 2 le Aziende versano all'Ente Zona la somma di euro 100.000,00 per ciascun anno di durata del presente accordo.

Per la ripartizione dei costi, oggetto del presente accordo, le parti decidono di suddividere in parti uguali tra ciascuna Azienda sottoscrittrice: ciascuna azienda verserà un importo pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) /anno.

I suddetti importi si intendono fissi e non suscettibili di variazioni.

ARTICOLO 4 – modalità di pagamento

L'imputazione dei costi previsti dal presente accordo viene attuata su anno solare.

Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo l'Ente Zona provvederà ad emettere apposita nota di addebito a ciascuna azienda. Entro i successivi 30 (trenta) giorni le aziende provvederanno al pagamento degli importi

ARTICOLO 5 – cessione di Azienda

Se nel corso della durata del presente accordo una delle aziende sottoscrittrici provvede a cedere i propri impianti, l'impresa acquirente assume l'obbligo alla partecipazione al presente accordo; in questa ipotesi l'impresa cedente e quella acquirente inviano apposita comunicazione di conferma all'Ente Zona. In caso di mancata comunicazione gli obblighi permangono in capo all'azienda cedente e sottoscrittrice.

In caso di cessazione dell'attività senza subentro di altro soggetto l'azienda sottoscrittrice può recedere dall'accordo a mezzo lettera raccomandata inviata all'Ente Zona con un preavviso non inferiore ai 12 (dodici) mesi; i recessi comunicati nel corso dell'anno obbligano al pagamento per l'intero anno solare.

In caso di cessazione di attività dell'azienda sul sito il relativo onere viene redistribuito su tutte le altre aziende secondo i criteri sopra indicati.

Gli obblighi del presente accordo permangono anche in caso di cessazione dall'associazione all'Ente Zona.

ARTICOLO 6 – Durata

Il presente accordo ha durata di anni 3 (tre).

ARTICOLO 7 - Controversie e Foro competente

Ogni eventuale questione e/o controversia relativa al presente accordo ed ai suoi allegati in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia, ed in generale alle obbligazioni in esso previste, sarà decisa in sede di Consiglio di Amministrazione dell'Ente Zona che agirà quale arbitro unico costituito collegialmente.

Quella fra le Parti che intenda ricorrere al Consiglio di Amministrazione dell'Ente Zona dovrà darne comunicazione alle altre a mezzo raccomandata A.R. indicando la questione e/o controversia sottoposta al Consiglio di Amministrazione dell'Ente Zona.





Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Zona fisserà le norme di procedura in relazione alla natura della questione e/o controversia, restando obbligatoria la sola osservanza del principio del contraddittorio tra le Parti.

La determinazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Zona sarà resa a maggioranza entro venti giorni dalla devoluzione ad esso della questione e/o controversia e sarà vincolante per le Parti.

In mancanza di accordo tra i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Zona per la risoluzione della questione e/o controversia o, in ogni caso, qualora non risulti possibile utilizzare la procedura di cui ai punti precedenti, essa sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Il presente atto, redatto in 5 originali, viene letto, confermato e sottoscritto

Venezia lì, 24 aprile 2007

AZIENDA	FIRMA
Edison	
Enel	
ENI Div R&M	
Ente della Zona Industriale di Porto Marghera	
Polimeri Europa	